

STATUTO
"Fondazione AlberItalia"

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 In attuazione dello scopo del Comitato AlberItalia costituito in data 20 maggio 2020 su iniziativa di "ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A." e della "SOCIETÀ ITALIANA DI SELVICOLTURA ED ECOLOGIA FORESTALE", e con la partecipazione dell'Associazione SLOW FOOD ITALIA APS è costituita la Fondazione "AlberItalia".

1.2 La Fondazione non ha scopo di lucro, si ispira e applica i principi e le regole del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione AlberItalia ETS".

1.4 La Fondazione ha sede in Santa Sofia (FC), attualmente in via Isola Capaccio n. 77. La modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dello statuto, sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzata ai sensi di legge.

ART. 2

SCOPO - OGGETTO

2.1. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare la Fondazione ha come scopo principale la promozione ambientale, il contrasto e la mitigazione del cambiamento climatico indotto dall'uomo attraverso l'impiego di soluzioni basate sulla natura e svolgendo a tempo indeterminato le medesime attività di interesse generale di seguito elencate.

2.2. Lo scopo suindicato è perseguito dalla Fondazione mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

2.3. Al fine del perseguimento del proprio scopo sociale, in piena autonomia di scelte, la Fondazione si propone di:

- realizzare, favorire e promuovere, a livello nazionale ed internazionale, l'impianto di alberi e foreste di specie ecologicamente idonee in territori non boscati o temporaneamente privi di vegetazione arborea urbani, periurbani e rurali, ivi incluse le azioni necessarie a sostenere la loro funzione di assorbimento di carbonio e/o la produzione di altri benefici, quali raffrescamento, assorbimento degli inquinanti, regolazione del deflusso idrico, benessere e salute pubblica, per il più lungo tempo possibile;

- facilitare, diffondere e promuovere la gestione sostenibile e responsabile delle foreste, di origine naturale o artificiale, finalizzata a massimizzare la

Allegato "A"
al n. 30775
di raccolta

fissazione e l'immagazzinamento del carbonio negli alberi, nelle foreste, nel suolo e nei prodotti in legno; aumentare la resistenza e la resilienza dei serbatoi di carbonio forestali agli eventi estremi, e promuovere la sostituzione con il legno delle materie prime esauribili ed energivore, quali i combustibili fossili e loro derivati, l'acciaio, l'alluminio, il cemento e simili;

- comunicare a decisori politici, imprese, progettisti, scuole, associazioni e cittadini i benefici diretti e indiretti delle soluzioni basate sugli alberi e sulle foreste, per favorire il loro più vasto impiego a tutte le scale territoriali e aumentarne efficienza ed efficacia della gestione;

- realizzare, favorire e promuovere il monitoraggio, a livello nazionale ed internazionale, dell'impianto di alberi e foreste, della gestione sostenibile e responsabile delle foreste e delle connesse utilità ecosistemiche;

- sostenere la ricerca scientifica, la formazione permanente, i processi educativi, il coinvolgimento delle comunità, il trasferimento tecnologico e l'aggiornamento professionale relativi all'implementazione di tecniche e tecnologie innovative per l'impianto e la gestione "climaticamente intelligente" di alberi e foreste.

2.4 Le azioni realizzate, promosse o comunicate dalla Fondazione sia direttamente sia in attività di collaborazione con altri enti sono coerenti con i seguenti principi e programmi:

- gli obiettivi degli accordi internazionali e dei programmi nazionali e locali sulla lotta al cambiamento climatico;

- le strategie e i criteri internazionali, europee e nazionali sulla gestione forestale sostenibile, la biodiversità, l'economia circolare, le infrastrutture verdi e il verde urbano;

- la promozione del benessere, della salute e della qualità della vita dei cittadini e delle comunità locali;

- i principi di coesione ed equità sociale e ambientale;

- lo sviluppo della consapevolezza e dell'educazione alla condivisione e all'ambiente;

- la cittadinanza attiva e la partecipazione di tutti i portatori di interesse mediante l'ascolto e l'apprendimento reciproco;

- il rispetto della gerarchia delle azioni di sostenibilità climatica e mitigazione (evitare, ridurre, mitigare, compensare);

- l'assenza di effetti remoti negativi o indesiderati (leakage) e di consumo di suolo;

- la sinergia con le produzioni agricole alimentari;

- la tutela della biodiversità, della qualità delle acque e del suolo, a scala locale e globale;

- la corretta contabilizzazione e certificazione dei benefici climatici;

- il monitoraggio dell'efficacia basato sulla miglior scienza disponibile ed implementabile;

- l'efficienza nel rapporto costi-benefici nel perseguimento degli scopi specifici della Fondazione;

- la promozione delle infrastrutture verdi integrate in aree urbane, periurbane e rurali;

- gli strumenti vigenti di pianificazione territoriale e locale;

- la gestione integrata di filiera;

- i diritti, la dignità, la salute e la sicurezza dei lavoratori;

- la generazione, ove possibile, di co-benefici sotto forma di utilità ecosiste-

niche di produzione, regolazione, mitigazione, protezione e culturali;

- la trasparenza e pubblicità di bilancio;

- la comunicazione scientificamente corretta ed efficace.

2.5 La Fondazione definisce procedure scientificamente basate per la scelta delle aree in cui mettere a dimora alberi e arbusti, per le tecniche di progettazione degli spazi e della messa a dimora delle piante, per le cure colturali da praticare e per le misure da effettuare al fine di quantificare il carbonio fissato nel legno o l'evitata emissione di carbonio fossile nel ciclo naturale.

2.6 La Fondazione assume inoltre un Ruolo di Garante per tutti coloro che desiderano aderire al progetto e contribuire alla piantagione di alberi e alla gestione di alberi e foreste ai fini della mitigazione della crisi climatica, nel rispetto dei principi sopra esposti.

2.7 La Fondazione attiva progetti e azioni in modo diretto, oppure contribuisce e sostiene attraverso specifiche intese progetti coerenti con i suoi scopi promossi da altri soggetti (enti pubblici, organizzazioni non governative, enti di ricerca, associazioni, imprese o altri privati).

2.8 L'attività della Fondazione si articola secondo le seguenti modalità progettuali:

I. Progetti di impianto. Sono progetti che realizzano impianti arborei in aree precedentemente non boscate o impianti arborei in aree dove il bosco è stato eliminato da disturbi naturali o antropici.

II. Progetti di gestione sostenibile. Sono progetti volti a valorizzare l'immagazzinamento di carbonio in foresta, a mitigare o prevenire gli effetti di disturbi naturali e ad aumentare la resistenza e la resilienza dei popolamenti forestali nei confronti del cambiamento climatico.

III. Progetti di filiera. Sono progetti finalizzati a valorizzare le filiere locali e l'uso efficiente delle risorse dal punto di vista degli effetti sul clima in un'ottica di bioeconomia ed economia circolare quali ad esempio favorire la fissazione del carbonio in prodotti di legno (effetti di sostituzione), evitare l'emissione di gas climalteranti attraverso la trasformazione energetica secondo il principio di uso "a cascata".

IV. Progetti di ricerca e trasferimento. Sono progetti che hanno l'obiettivo di migliorare e trasferire le conoscenze sulle tecniche di progettazione, impianto e manutenzione degli alberi in ambiente urbano e rurale, sui benefici da essi generati, sulla risposta di alberi e foreste ai fattori di stress ambientale e agli effetti della crisi climatica, e di elaborare strumenti scientificamente basati di supporto alle decisioni per l'implementazione dei progetti di impianto, di gestione sostenibile e di filiera.

V. Progetti di promozione, formazione e comunicazione: attività volte a diffondere presso tecnici, amministratori e cittadini le conoscenze basate sulla miglior scienza disponibile relative agli obiettivi della Fondazione e al sostegno alle politiche di governance dei territori locali.

2.9 In funzione del perseguimento dei propri scopi la Fondazione può effettuare operazioni mobiliari ed immobiliari, assumere partecipazioni in altri enti, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito, concedere garanzie, il tutto nel rispetto della legislazione vigente.

2.10 L'attività della Fondazione è esercitata secondo i principi di trasparenza, di economicità della gestione e di corretta amministrazione e le modalità di svolgimento, anche in ordine all'affidamento dei progetti, verranno disciplinate, in conformità ai suddetti principi, con apposito Regolamento appro-

vato dal Consiglio di Indirizzo.

ART. 3

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

3.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

3.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 4

PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nell'articolo 2.

4.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione costituito:

- dagli apporti iniziali dei Fondatori e dalla devoluzione del patrimonio del Comitato AlberItalia per complessivi Euro 66.005,50 (sessantaseimilacinque virgola cinquanta) dagli incrementi successivamente derivanti da conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altri elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e funzionali al perseguimento dello scopo, effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato dell'alienazione di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
 - da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
 - da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
 - da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altri elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
 - dagli avanzi di gestione delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
 - dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.
- 4.3 I Fondatori, i Partecipanti, i Sostenitori o terzi (di seguito "il disponente") possono devolvere alla Fondazione somme di denaro o beni per la realizzazione di specifici progetti funzionali all'attuazione dello scopo della Fondazione medesima. Dette somme o beni non possono essere sottratti o distratti dalla loro destinazione senza il consenso espresso del disponente.

ART. 5

ESERCIZIO FINANZIARIO – ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

5.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre

di ciascun anno.

5.2 Entro il 15 febbraio di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio preventivo dell'esercizio iniziato il 1 gennaio di quello stesso anno; entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio dell'esercizio precedente, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art.14 del Codice del Terzo Settore, ove ne sia richiesta dalla legge l'approvazione.

5.3 Il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (nei casi previsti dalla legge) dovranno essere trasmessi ai componenti del Consiglio di Indirizzo quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

5.4 Entro otto giorni dall'approvazione, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere pubblicati nel sito internet della Fondazione, a cura del Consiglio di Amministrazione, il quale provvede altresì alla pubblicazione con le stesse modalità del bilancio sociale, ove previsto dalla legge.

5.5 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione, né direttamente né indirettamente.

5.6 Nella percentuale stabilita dal Consiglio di Indirizzo in sede di approvazione del bilancio preventivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per finanziare le attività di sostegno alla ricerca di base e applicata nell'ambito degli scopi perseguiti dalla Fondazione.

5.7 La Fondazione deve pubblicare annualmente, e tenere aggiornati, nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dei suoi organi nonché ai dirigenti.

ART.6

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

6.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

6.2 Non possono essere ammessi in numero prevalente Partecipanti aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

6.3 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART.7

FONDATORI

7.1 Agli effetti del presente Statuto, sono Fondatori:

- SISEF
- ROMAGNA ACQUE
- SLOW FOOD ITALIA APS

avendo gli stessi sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

ART. 8

PARTECIPANTI

8.1 Fermo quanto disposto nell'art. 6.2 possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati, che condividendo gli scopi della Fondazione si impegnino a contribuire all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo, nelle forme, nella misura di valore minima, e per la durata determinata annualmente dal Consiglio di Indirizzo in sede di approvazione del bilancio preventivo su proposta del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nell'art.4.3.

8.2 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

8.3 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione.

8.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 9

DECADENZA, RECESSO ED ESCLUSIONE

9.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, oltre che nel caso previsto nell'art.8.3, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati, rendendosi inadempienti.

9.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- soggezione a procedure concorsuali anche stragiudiziali.

9.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

9.4 Possono essere esclusi, con delibera del Consiglio di Indirizzo, i Partecipanti o i Fondatori che pongano in essere atti che contraddicano le finalità della Fondazione o rilascino dichiarazioni pubbliche lesive della Fondazione. In tali casi il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere ad una preventiva istruttoria, e predisporre una relazione argomentata da sottoporre al Consiglio di Indirizzo (la Relazione), in cui si forniscono le prove e si illustrano le ragioni che giustificano la richiesta di esclusione, a tutela della Fondazione. Il Consiglio di Indirizzo dovrà invitare il Partecipante o il Fondatore di cui è richiesta l'esclusione a presentare una memoria difensiva (la Memoria) entro giorni 30 dalla richiesta, che dovrà essere inviata allo stesso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Alla richiesta dovrà essere ac-

clusa copia della Relazione. Decorso il termine concesso per la presentazione della Memoria, il Consiglio di Indirizzo potrà decidere in merito all'esclusione. La delibera di esclusione deve essere motivata ed è notificata al Fondatore o Partecipante escluso mediante qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Fondatore o Partecipante escluso potrà ricorrere all'Autorità Giudiziaria avverso la delibera di esclusione.

9.5 I Fondatori non possono decadere dalla Fondazione ai sensi dell'art.9.1, ferma restando la facoltà di recedere con preavviso di sei mesi. Il recesso comporta la decadenza dei componenti degli organi nominati dal Fondatore receduto.

9.6 La qualità di Partecipante non è trasmissibile a nessun titolo.

ART. 10

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

10.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti;
- il Comitato Etico.

10.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

10.3 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e dimostrate. Può essere riconosciuto un compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai quali sono attribuite deleghe gestionali, nei limiti della disciplina del Terzo Settore tempo per tempo vigente.

10.4 Gli Organi della Fondazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi mediante mezzi telematici, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti aventi diritto e a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10.5 In caso di riunione telematica non è necessario che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo fisico.

10.6 Nell'avviso di convocazione si può stabilire che la riunione si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indicando le modalità di collegamento (con riserva di comunicare successivamente le ulteriori specifiche tecniche); in tal caso potrà essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

10.7 Alla verbalizzazione dei lavori dell'adunanza di ogni organo collegiale si applica quanto previsto nell'art.2375 c.c.

ART. 11

CONSIGLIO D'INDIRIZZO

11.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori e dai Partecipanti

11.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati com-

plessivi della gestione della medesima.

11.3 In particolare:

- approva il bilancio preventivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva su proposta del Consiglio di Amministrazione i regolamenti interni rimessi alla sua competenza dal presente statuto;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (5 o 7) e nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- determina l'importo complessivo dell'eventuale compenso che il Consiglio di Amministrazione può riconoscere annualmente ai suoi componenti con deleghe operative, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
- assume le delibere rimesse alla sua competenza negli artt. 8 e 9 dello Statuto;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera le modifiche statutarie con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge attribuiti alla competenza "dell'assemblea".

11.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che non può essere fissata il medesimo giorno della prima.

11.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

11.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, nominato dal Consiglio di Indirizzo, o dal Notaio.

ART. 12

PARTECIPAZIONE ALLE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO - DELEGA

12.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri. 12.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

12.3 Ogni Fondatore o Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la decisione a cui accede il voto di chi presiede la seduta del Consi-

glio di Indirizzo.

12.4 Ogni ente componente del Consiglio di Indirizzo può essere rappresentato, oltre che dal legale rappresentante, anche da persona appartenente all'organizzazione del medesimo ente, per delega scritta conferita dal legale rappresentante; la delega all'appartenente alla medesima organizzazione può essere concessa anche per più riunioni, o per periodi di tempo.

12.5 Inoltre, ogni componente del Consiglio di Indirizzo può rappresentare, in forza di delega scritta concessa per singole riunioni, un altro componente del medesimo Consiglio.

ART. 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) o da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

n. 1 da Sisef

n. 1 da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

n. 1 da SLOW FOOD ITALIA APS

n. 2 (due) o 4 (quattro) dal Consiglio di Indirizzo.

13.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio riferito al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

13.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

13.4 Ogni membro può essere revocato dal fondatore o dall'organo (Consiglio di Indirizzo) che lo ha nominato.

13.5 I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Consiglio di Indirizzo non rappresentano alcun componente del Consiglio di Indirizzo, e devono essere scelti fra persone di nota esperienza nelle materie interessate dalle attività della Fondazione descritte nell'art.2. Cessano pertanto solo in caso di scadenza del termine di carica, morte, dimissioni, revoca collegiale da parte del Consiglio di Indirizzo, per il verificarsi di cause di decadenza previste nell'art.13.3 o dalla legge.

13.6 Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, diversa da quella prevista nell'art.9.4, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetterà al soggetto o all'organo (Consiglio di Indirizzo) che aveva nominato il membro cessato del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione richiederà, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica, ai soggetti legittimati o al Consiglio di Indirizzo, all'uopo convocato, di sostituire il consigliere cessato di propria nomina e in caso di mancata nomina entro 30 giorni della richiesta coopterà altri membri in sostituzione dei mancanti. I membri nominati per cooptazione dureranno in carica fino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, durante la quale chi è legittimato ai sensi primo comma alla nomina sostitutiva del consigliere cessato potrà confermare l'amministratore cooptato oppure sostituirlo. Qualora il soggetto legittimato non si esprima neanche in tale circostanza si intende confermato l'amministratore nominato per cooptazione fino a scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. Tutti i consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione in carica.

13.7 Qualora il membro del Consiglio di Amministrazione decada ai sensi di

quanto previsto nell'art.9.4, alla sua sostituzione provvederà per cooptazione il Consiglio di Amministrazione; l'amministratore così nominato resterà in carica fino a scadenza naturale del mandato di colui che è stato sostituito. Qualora, per effetto di quanto previsto nell'art.9.4, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione non risulti nominata ai sensi dell'art.13.1, l'ultimo degli amministratori cooptati resterà in carica fino alla prima convocazione successiva del Consiglio di Indirizzo, che potrà confermare l'amministratore cooptato oppure sostituirlo.

13.8 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

13.9. Inoltre il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone i regolamenti della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo ai sensi del presente statuto;
- predispone e approva ogni altro Regolamento che ritenga utile per assicurare efficiente operatività alla Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- determina, entro l'importo massimo complessivo stabilito dal Consiglio di Indirizzo, i compensi eventualmente spettanti agli amministratori a cui sono attribuite deleghe operative;
- predispone il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- delibera su ogni altra materia deferita alla sua competenza dal presente statuto o dalle legge..

13.10 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

13.11 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

13.12 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la decisione a cui accede il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, del vicepresidente.

13.13 Possono essere invitati ad assistere al Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, consulenti o stakeholders, anche solo per specifici argomenti, con il consenso della maggioranza dei consiglieri di amministrazione presenti.

13.14 Delle riunioni del Consiglio di Amministratore è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

13.15 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate, oltre al compenso eventualmente riconosciuto ai sensi dall'art. 11.3 del presente statuto.

ART. 14

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

14.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

14.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

14.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART.15

COMITATO ETICO

15.1 Il Comitato Etico è composto da un Presidente e due membri, distintisi per competenza negli ambiti istituzionali della Fondazione nominati come segue:

- uno dall'Accademia Italiana di Scienze Forestali;
- due dal Consiglio di Amministrazione.

15.2 Il Comitato Etico è un organo consultivo che contribuisce, con pareri e proposte, all'indirizzo delle attività deliberate dalla Fondazione, al fine di assicurarne la rispondenza ai principi di etica sociale universalmente riconosciuti.

15.3 Su mandato del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Etico assiste agli Organi della Fondazione nella valutazione – indipendente - di specifiche iniziative, esprimendo pareri sulla destinazione dei fondi allo scopo stanziati.

15.4 Il Comitato Etico redige una relazione annuale sul contenuto Etico dell'attività della Fondazione.

15.5 Il Comitato Etico viene convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.

15.6 Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato formula i propri pareri con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.16

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

16.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone aventi i requisiti di legge.

16.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

16.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art.31 del Codice del Terzo Settore.

ART.17

COMITATO SCIENTIFICO

17.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico o più Comitati Scientifici, composti da soggetti distintisi per competenza nelle materie che interessano l'attività della Fondazione, con competenze li-

mitate anche a progetti specifici di particolare interesse.

17.2 I Comitati Scientifici saranno disciplinati con apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

17.3 Ogni Comitato Scientifico resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione con l'atto di nomina. Alla scadenza del Comitato scientifico cessa di produrre effetti il Regolamento di funzionamento approvato al momento della sua nomina.

ART. 18

SOSTENITORI

18.1 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di "Sostenitori", alle persone fisiche e gli enti, pubblici o privati che abbiano effettuato un apporto annuale di denaro, di beni, o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ovvero abbiano svolto attività di rilievo particolare a favore e nell'interesse della Fondazione.

18.2 La qualifica di "Sostenitore" assume esclusivamente natura onorifica, è deliberata con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione ed è insindacabile. I sostenitori, anche collettivamente intesi, non costituiscono "organo" della Fondazione.

18.3 Coloro che assumono la qualifica di "sostenitori" verranno inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito internet della Fondazione e reso noto in occasione di manifestazioni o iniziative pubbliche.

18.4 La qualifica di "Sostenitore" è annuale ed è intrasmissibile.

ART. 19

ADUNANZA GENERALE

19.1 I Fondatori, i Partecipanti e i Sostenitori si riuniscono almeno una volta all'anno in Adunanza Generale, momento di incontro non deliberativo, durante la quale:

- verranno esposti dal Consiglio di Amministrazione i progetti in corso e quelli compiuti
- sarà possibile formulare proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, ovvero esprimere pareri non vincolanti.

19.2 L'Adunanza è convocata dal Consiglio di Amministrazione a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza e mediante avviso pubblicato sul sito internet della Fondazione.

19.3 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro soggetto indicato dagli intervenuti. Nessun argomento verrà sottoposto a votazione.

19.4 Delle riunioni dell'Adunanza è redatto verbale che raccoglie i pareri e le proposte pervenute dagli intervenuti.

ART. 20

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

20.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

ART. 21

CLAUSOLA DI RINVIO

21.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Tonino Bernabè

Firmato: Giuliano Preda

Firmato: Marco Maltoni Notaio

[illegible]